

N. 179082 di repertorio

N. 37494 di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'**

**A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di giugno  
alle ore sedici e dodici

10 giugno 2025 alle ore 16.12.

In Milano, presso il mio studio sito in Largo Donegani n. 2.  
Avanti a me **Valerio Tacchini**, Notaio in Milano, iscritto nel  
Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano,  
Busto Arsizio, Monza e Varese, avendone ricevuto espresso  
mandato, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale  
dell'assemblea (d'ora innanzi l'"**Assemblea**") della società:

**"ROBOT K TECH SRL",**

con sede legale in Milano in Piazza del Duomo n. 20,  
capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero  
zero) interamente versato, iscritta presso il competente  
Registro Imprese - codice fiscale n. 14080260962 e al R.E.A.  
2760396, tenutasi in videoconferenza, alla mia costante  
presenza in data odierna dalle ore sedici e dodici alle ore  
sedici e ventisei per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) *proposta di aumento oneroso, in via scindibile, del  
capitale sociale da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero  
zero) ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) con  
sovrapprezzo di euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero  
zero);*

2) *deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

**Premesso che:**

- l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente;
- le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario;
- esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;
- il presente verbale viene redatto, su richiesta della

AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
Milano DP I  
30/06/2025  
N.ro. 52499  
Serie 1T  
Esatti € 356,00

società medesima e per essa dal presidente dell'assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalla Massima n. 187 del giorno 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società;

- l'articolo 3 comma 14 sexies, Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, ha prorogato la disposizione inizialmente prevista per la pandemia Covid 19; in relazione a ciò, così dispone il cd. Ddl "Capitali": *"Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025";*

- il verbale, in forma totalitaria, può svolgersi in via esclusivamente telematica ed il notaio è legittimato a verbalizzarlo in qualsiasi luogo.

**Tanto premesso,**

do atto che l'assemblea si è svolta come segue.

I lavori assembleari hanno avuto inizio alle ore 16.12.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, l'Amministratore Unico signor **MUSCOLO Pasquale**, nato a Bianco il giorno 11 luglio 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, cittadino italiano, (d'ora innanzi, **"Presidente dell'Assemblea"** o **"Presidente"**), della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale, propone all'assemblea di nominare me notaio quale segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del presente verbale.

Indi, il Presidente mi conferma l'incarico quale Segretario della presente riunione.

Il Presidente accerta e constata quanto segue:

**a)=** che risulta intervenuto alla presente assemblea l'intero capitale sociale, in proprio, e precisamente:

- **NUCERA Giuseppe Giovanni**, titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), in proprio;

- **"SMART ASSISTANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"**, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) del capitale sociale, in persona del legale rappresentante, signor **MUSCOLO Pasquale**;

**b)=** che è presente l'organo amministrativo in persona di esso stesso comparente, signor **MUSCOLO Pasquale**, quale amministratore unico;

**c)=** che risultano intervenuti alla presente assemblea mediante collegamento in videoconferenza l'organo amministrativo ed i soci;

**d)=** che non è attualmente nominato alcun Organo di Controllo non essendovi alcun obbligo di legge;

**e)=** che il diritto di voto nell'Assemblea spetta esclusivamente ai Soci.

Lo stesso Presidente ha accertato dell'identità e della legittimazione dei partecipanti all'assemblea, l'idoneità del predetto sistema di comunicazione in videoconferenza, confermando che lo stesso permette ai partecipanti di poter liberamente ed adeguatamente interagire alla presente riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere, inviare documenti ed esercitare il diritto di voto.

Il Presidente dichiara pertanto che, pur in assenza di regolare convocazione, la presente assemblea è da ritenersi validamente costituita in forma totalitaria, stante la presenza dell'intero capitale sociale e dell'organo amministrativo, tutti dichiarandosi sufficientemente informati e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.

Presa la parola il Presidente che con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, illustra all'assemblea le ragioni imprenditoriali che consigliano di fare luogo ad un aumento a pagamento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo di nominali **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**, e quindi dagli attuali **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** ad **Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)**, da offrire in sottoscrizione, con sovrapprezzo di **Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero)** a soggetti terzi che verranno individuati dall'organo amministrativo, secondo le determinazioni del medesimo, da liberarsi in denaro.

Il Presidente precisa che l'art. 6 del vigente statuto sociale prevede che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi e che, in tale ipotesi, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Il Presidente dichiara che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato e che la società:

- non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e ter c.c.;

- non si registrano perdite (né superiori né inferiori al terzo del capitale sociale) e, pertanto, si escludono eventuali preliminari operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2481-bis e 2481-ter c.c.;

- nessun aumento di capitale risulta ancora pendente alla data odierna;

- pertanto nulla osta alle delibere di aumento di capitale

ad assumersi.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, con voto unanime, espresso oralmente per accertamento fattone dal Presidente,

#### **D E L I B E R A**

1). - di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a titolo oneroso, da **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** ad **Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)** e, quindi, per nominali **euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** con **sovrapprezzo di euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero)**, mediante emissione di quote a favore di terzi sottoscrittori non soci individuati dall'organo amministrativo e secondo le determinazioni del medesimo, da liberarsi in denaro e con termine per la sottoscrizione dell'aumento entro il giorno 10 giugno 2026;

2). - di modificare l'art 6 primo comma dello statuto sociale come segue:

#### **"Art.6 Capitale Sociale.**

*Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi di legge.*

*In data 10 giugno 2025 è stato deliberato con atto per notaio Valerio Tacchini, un aumento di capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e, quindi, per nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con sovrapprezzo di euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero), dando mandato, come previsto da statuto, all'organo amministrativo di disciplinare le modalità e la scelta dei destinatari dell'aumento.";*

3). - di autorizzare l'organo amministrativo a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dello statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, depositando altresì presso il Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto sociale.

\*\*\*\*\*

Il Presidente mi chiede di allegare il testo integrale dello statuto sociale nella sua versione aggiornata, comprensiva delle modifiche oggi apportate, testo che viene allegato al presente atto firmato da me notaio sotto la **lettera "A"**.

Dopo di che nulla più essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore sedici e venticinque.

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa rinuncia fattane dal Presidente.

\*\*\*

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore sedici e ventisei di questo giorno dieci giugno duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli per cinque pagine sin qui.

F.to Valerio Tacchini Notaio

Allegato "A" al n. 179082/37494 di Repertorio

**STATUTO DI SOCIETA'**  
**A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Domiciliazione**

**Art. 1) Denominazione.**

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

**"ROBOT K TECH SRL "**

**Art. 2) Sede.**

La società ha sede nel Comune di **Milano**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Su semplice delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

**Art. 3) Oggetto.**

La società ha per oggetto in via prevalente lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione nel territorio italiano e all'estero di prodotti e servizi innovativi, ad elevato contenuto tecnologico. La società potrà gestire e sviluppare i suddetti prodotti o servizi innovativi mediante:

- la fornitura di soluzioni basate su software di intelligenza artificiale applicati sulle base dati delle aziende o su fonti di dati esterni, sviluppo di soluzioni sulle esigenze specifiche delle aziende;
- l'estrazione, la trasformazione, il caricamento dei dati (etl), l'analisi di algoritmi di intelligenza artificiale, visualizzazione dei risultati ottenuti, la fornitura a terzi delle informazioni prodotte dalle attività di etl, analisi mediante algoritmi di intelligenza artificiale e visualizzazione dei relativi risultati;
- lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di applicazioni tecnologiche;
- la multicanalità fisica e digitale;
- l'attività di centro elaborazione dati (ced), escluso il centro di assistenza fiscale (caf);
- la prestazione di servizi di consulenza per sostenere la nascita, lo sviluppo ed eventualmente la concentrazione di società, imprese, enti e start-up (ivi espressamente ricompresi quelli innovativi), per accelerare la crescita e il successo di nuove imprese tecnologiche, per supportarle nell'innovazione e in particolare nello sviluppo imprenditoriale di società ("corporate entrepreneurship") a prescindere dall'oggetto sociale delle stesse, il tutto

anche attraverso la messa a disposizione di una rete di servizi e di risorse a supporto di tali imprese e più in particolare, ma non limitatamente, attraverso:

- \* l'individuazione e l'analisi del mercato di riferimento delle stesse;

- \* l'individuazione di opportune strutture dotate di figura di responsabile delle esportazioni (export manager) che, operando anche tramite appalti ed esternalizzazione (outsourcing), possano garantire l'opportuno sostegno operativo;

- \* la messa a disposizione ai soggetti di cui sopra di attrezzature adeguate all'attività, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

- \* la messa a disposizione di una propria struttura tecnica e di consulenza di direzione e organizzazione aziendale permanente;

- \* l'instaurazione di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner privati e finanziari ivi ricompresi , in particolar modo, quelli che svolgono attività e progetti collegati a start -up innovative;

- \* lo studio, la predisposizione e/o la realizzazione di interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività;

- \* la prestazione e il coordinamento di servizi di pianificazione strategica e operativa, di amministrazione e controllo, di organizzazione, di logistica integrata, di marketing strategico e operativo, di design e di comunicazione, nonché la fornitura di studi, servizi e consulenze relativi alle materie, tra l'altro, della strategia e delle relazioni industriali, del trasferimento tecnologico, delle concentrazioni e del rilievo di imprese, del finanziamento collettivo ("crowdfunding") e agevolato e di altre simili tipologie e strumenti di raccolta, delle ripartizioni di profitti, dell'individuazione e ottimizzazione degli assetti, strutturazioni e configurazioni di società, associazioni, comitati, fondazioni, trust, gruppi europei di interesse economico, reti di impresa ed enti di qualsiasi tipo; il tutto con la tassativa esclusione dell'esercizio di ogni attività riservata per legge a professionisti iscritti in appositi albi;

- la prestazione di servizi di formazione specialistica, in particolare con sistemi innovativi ad alto contenuto tecnologico, attraverso lezioni multimediali interattive, webinar, e metodi di apprendimento avanzati che garantiscano elevati risultati su tematiche legate al mondo dell'impresa e delle risorse umane (economiche, aziendali, finanziarie,

legali e via dicendo);

- la prestazione e l'organizzazione di servizi di condivisione della conoscenza ("knowledge sharing") e di eventi organizzati al fine di incrementare l'apprendimento reciproco ("cross learning"), in particolare fra le startup facenti parte del circuito (network), anche attraverso momenti formalizzati di messa a fattore comune delle singole esperienze;

- lo studio di fattibilità, la promozione e la conclusione di contratti di rete d'impresa, di joint-ventures, di associazione in partecipazione, di consorzi e società consortili.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società può compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di acquistare e/o locare qualsiasi tipo di immobile, stipulare contratti con terzi (general contractor), partecipare a gare di appalto private e pubbliche, anche a mezzo di consorzi e/o associazioni temporanee di imprese, acquistare, prendere o concedere in locazione, affitto o conduzione aziende operanti anche nel suddetto settore, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, stipulare contratti di collaborazione in genere, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle attività finanziarie, nonché di tutte le altre attività vietate alla stregua della vigente legislazione o comunque subordinate a specifiche autorizzazioni. In particolare la società potrà porre in essere tutti gli atti necessari per accedere a qualsiasi forma di finanza agevolata.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a questi i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

Inoltre la società si impegna ad acquisire le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio delle attività che si prefigge di svolgere.

#### **Art. 4) Durata.**

La durata della società è fissata al **31 dicembre 2070**.

#### **Art. 5) Domiciliazione.**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

### **- TITOLO II -**

#### **Capitale - Finanziamenti - Titoli di debito -**

## **Mancata esecuzione dei conferimenti**

### **Art. 6) Capitale sociale.**

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi di legge.

In data 10 giugno 2025 è stato deliberato con atto per notaio Valerio Tacchini, un aumento di capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e, quindi, per nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con sovrapprezzo di euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero), dando mandato, come previsto da statuto, all'organo amministrativo di disciplinare le modalità e la scelta dei destinatari dell'aumento.

#### **A) Aumento di capitale.**

In caso di aumento di capitale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La relativa delibera può tuttavia prevedere, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter, cod. civ., che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473, cod. civ..

Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

Per quanto non qui espressamente previsto si applicano gli artt. 2481 e 2481-bis del cod. civ..

#### **B) Riduzione del capitale.**

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi ed alle condizioni di legge, secondo le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso previsto dall'art. 2482-bis, cod. civ. (riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite), può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui al secondo comma di detto articolo, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

### **Art. 7) Finanziamenti.**

La società può acquisire dai soci, con il consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi di interessi salva diversa determinazione

risultante da atto scritto; il tutto con modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico e nei limiti previsti dalle disposizioni normative o regolamentari che saranno vigenti al momento in cui sarà effettuato il finanziamento soci.

**Art. 8) Titoli di debito.**

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La delibera di emissione determina le caratteristiche, le modalità di rimborso nonché qualsiasi ulteriore termine o condizione applicabile ai titoli di debito.

**Art. 9) Mancata esecuzione dei conferimenti.**

Nel caso di morosità di un socio si applica l'art. 2466 cod. civ..

La vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

**- TITOLO III -**

**Circolazione delle partecipazioni**

**- Recesso - Esclusione**

**Art. 10) Trasferimento delle partecipazioni.**

Le partecipazioni sono trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, salve le limitazioni di cui in prosieguo.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi dell'art. 2468, cod. civ.

**A) Trasferimento per atto tra vivi.**

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di opzione ad esse relativi, spetta agli altri soci il **diritto di prelazione** in ordine al relativo acquisto, da esercitarsi nei termini e con le modalità specificati in prosieguo, salve le eccezioni di cui appresso.

Ai fini del presente articolo, si precisa che:

a) per "**trasferimento**" si intende:

- qualsiasi negozio di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà oppure l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in altra società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", il trasferimento del mandato fiduciario), nonché ogni altra vicenda traslativa dei diritti reali menzionati, quale, ad es., l'alienazione "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a

seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, in forza dei quali negozi e vicende si conseguano, anche indirettamente, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

Il diritto di prelazione è **escluso**:

- nelle intestazioni a società fiduciaria e nelle re-intestazioni da parte della stessa agli effettivi proprietari;
- nel trasferimento da una società fiduciaria ad altra società fiduciaria, qualora il fiduciante della nuova società fiduciaria sia lo stesso soggetto che ha conferito il mandato fiduciario alla società fiduciaria cedente;
- nel pegno della quota, con precisazione che il diritto di voto non spetta al creditore pignoratizio, e permane in ogni caso in capo al concedente;
- nel trasferimento a favore di altri soci.
- nella ipotesi di trasferimento ai propri genitori, ai figli ed al coniuge;
- nelle ipotesi di trasferimento a società controllanti, controllate e/o collegate.

Qualora nella proposta di cui in prosieguo sia indicato, quale acquirente, un soggetto già socio, anche a questi compete il diritto di prelazione, in concorso con gli altri soci.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo deve procedere con le seguenti **formalità**, e in particolare deve preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e la persona del potenziale acquirente.

I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

La parte della quota rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci alle medesime condizioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione entro i successivi trenta giorni dalla scadenza di cui sopra.

Il perfezionamento della cessione nella forma prescritta per l'efficacia di fronte alla società e per la pubblicità nel Registro delle Imprese dovrà avere luogo in una data

compresa tra i 10 (dieci) e i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dei soggetti interessati all'acquisto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, conformemente al contenuto della stessa.

I soci accettanti acquisteranno la quota offerta in vendita in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

Nel caso in cui l'entità della partecipazione da alienare sia insufficiente si procederà, contestualmente alla conclusione dell'atto di cessione, a sorteggio tra gli acquirenti di quanto eccedente l'attribuzione proporzionale, salvo diverso accordo di detti soci in tale sede.

Qualora nessun socio abbia esercitato la prelazione nei termini e con le modalità suddetti, l'offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ove questo termine non venisse rispettato, permarrà immutato il diritto di prelazione in merito all'acquisto di cui trattasi, e dovrà essere rinnovato l'intero procedimento innanzi previsto, per consentirne nuovamente l'esercizio.

La prelazione deve essere esercitata per il **prezzo** e relativi termini e modalità di pagamento, nonché alle altre condizioni contenute nella proposta.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia dichiarato, nei termini e con le modalità in precedenza indicati, di voler esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato concordemente dalle parti. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero questo sia diverso dal danaro o comunque infungibile, il prezzo sarà determinato in base al valore previsto dalla legge per il caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

In caso di mancanza di accordo delle parti, il prezzo sarà determinato mediante relazione asseverata con giuramento da perito nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

Nella relativa determinazione l'esperto designato dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni sociali, e segnatamente del "*premio di maggioranza*" per il caso di trasferimento di pacchetto di controllo.

Le spese dell'arbitraggio saranno a carico per metà del

socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio; qualora tuttavia dall'arbitraggio risulti che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il venti per cento (20%) al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero importo delle spese sarà sostenuto dal proponente.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a tutela del diritto di prelazione comporta l'**inefficacia** del trasferimento della partecipazione, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, né potrà alienare a sua volta la partecipazione con effetto verso la società.

L'osservanza delle suddette formalità non è richiesta qualora vi sia la **rinunzia** all'esercizio del diritto da parte di tutti i soci, da prestare in forma scritta.

#### **B) Trasferimenti mortis causa.**

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui alla precedente lettera A). Il termine iniziale del procedimento di cui sopra decorre dal momento dell'apertura della successione.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata e rispettato il disposto di cui all'art. 2470 c.c., l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

#### **Art. 11) Recesso.**

##### **A) Cause di recesso.**

Il diritto di recesso spetta ai soci che:

- non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* cod. civ..

##### **B) Disciplina.**

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti alla precedente lett. A), dovrà comunicare

all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., da pervenire alla società entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi di legge.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, riducendo in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ..

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

#### **Art. 12) Esclusione del socio.**

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### **Art. 13) Liquidazione delle quote.**

Nei casi di recesso, morte o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, all'uopo applicandosi l'art. 2473, 3° e 4° comma, cod. civ..

In caso di mancanza di accordo delle parti, il prezzo sarà

determinato mediante relazione asseverata con giuramento da perito nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

Nella relativa determinazione l'esperto designato dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni sociali, e segnatamente del "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento di pacchetto di controllo.

Le spese dell'arbitraggio saranno a carico per metà del socio receduto, escluso o aventi causa del socio deceduto e per metà a carico della società.

#### **- TITOLO IV -**

##### **Decisioni dei soci - Assemblea**

##### **Art. 14) Materie di competenza dei soci.**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

##### **Art. 15) Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.**

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo Art. 16), possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Entrambe le procedure non sono soggette a particolari vincoli formali; è tuttavia necessario che:

- sia assicurato a ciascun socio il diritto ad essere informato sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla decisione;
- dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

##### **Art. 16) Assemblea.**

###### **A) Competenza.**

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) le modificazioni del presente Statuto;
  - b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - d) tutte le altre materie espressamente previste dalla legge.
- In ogni caso l'assemblea è competente quando lo richiedono

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano un terzo (1/3) del capitale sociale.

#### **B) Convocazione.**

Può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno, spedito ai soci ed ai componenti effettivi degli organi sociali in carica almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ovvero mediante posta elettronica al relativo indirizzo comunicato dal socio alla società.

In detto avviso può essere indicata anche la data fissata per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea, nel caso in cui la prima vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è comunque regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo (qualora detto ultimo organo sia stato istituito), partecipino o siano informati della riunione.

Detta ultima circostanza dovrà essere confermata dal Presidente dell'Assemblea e dovrà risultare da documento scritto, inviato anche a mezzo fax o e-mail, da conservarsi negli atti sociali, da cui risulti che l'amministratore od il sindaco assente sia stato informato e che non si opponga.

#### **C) Diritto di intervento e di voto.**

Hanno diritto di intervenire in assemblea e diritto di voto i soci per i quali siano state rispettate le relative prescrizioni dettate dalla legge e dal presente statuto in tema di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **D) Svolgimento.**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. In caso di assenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, il presidente dell'assemblea sarà designato di volta in volta dai Soci intervenuti. L'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si riunisca in

videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in assemblea, oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Sussistendo questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso di svolgimento dell'assemblea per audioconferenza e/o videoconferenza, il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, possono non essere presenti nello stesso luogo.

L'assemblea dei soci può svolgersi, altresì, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (in full audio/video conference) omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le decisioni dell'assemblea, in ogni caso, devono constare da verbale formato e sottoscritto, anche successivamente, dal Presidente e dal Segretario, se nominato e, se richiesto dalla legge, dal Notaio.

Nel caso in cui, nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata.

Qualora, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea, e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### **Art. 17) Rappresentanza.**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, con delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

La delega deve indicare il nome del rappresentante.

#### **Art. 18) Quorum.**

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

Le decisioni dell'assemblea riunita in forma totalitaria sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

#### **Art. 19) Verbale.**

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale redatto senza ritardo, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

### **- TITOLO V -**

#### **Amministrazione - Rappresentanza**

#### **Art. 20) Amministratori.**

La società è amministrata alternativamente, in base a quanto deciso dai soci in sede di nomina, da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque);

c) una pluralità di Amministratori, i cui componenti potranno operare in via congiunta e/o disgiunta, applicandosi, in tali casi, gli artt. 2257 e 2258 cod. civ.. Il tutto, secondo quanto parimenti stabilito in sede di nomina.

L'Assemblea, in sede di nomina dell'organo amministrativo, ne fissa il numero dei membri e le modalità di esercizio del potere di amministrazione.

In ogni caso, le deliberazioni in merito alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., devono essere adottate con metodo collegiale, anche nel caso di adozione del sistema di amministrazione pluripersonale ai sensi della precedente lett c).

Qualora siano nominati più amministratori, senza alcuna specificazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori, ovvero l'Amministratore Unico, possono essere scelti anche fra non soci.

#### **Art. 21) Durata della carica.**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori, ovvero l'Amministratore Unico, sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con propria deliberazione, approvata dal Collegio sindacale, ove nominato.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prima assemblea successiva alla loro nomina da parte del Consiglio di amministrazione, in occasione della quale la loro nomina può essere riconfermata.

Qualora la società sia amministrata da più amministratori, e per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza di essi, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo, e si dovrà convocare senza indugio l'assemblea per la relativa nomina.

#### **Art. 22) Consiglio di Amministrazione.**

Qualora non vi abbiano già provveduto i soci, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, ed eventualmente uno o più amministratori delegati.

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta, al Presidente stesso, da almeno un consigliere.

La convocazione del consiglio avrà luogo mediante invito trasmesso al domicilio di ciascun consigliere e componente dell'Organo di Controllo, se nominati, almeno 5 (cinque)

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera anche a mano, telegramma, telex, telefax o posta elettronica, salvi i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di 2 (due) giorni lavorativi; tuttavia, il consiglio è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori ed l'Organo di Controllo, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di convocazione, qualora partecipino alla riunione tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti effettivi dell'Organo di Controllo, ove nominato, fermo restando il diritto di ciascuno ad opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (c.d. riunione in forma totalitaria).

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni devono constare da apposito processo verbale. Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dal Presidente.

Ciascuna procedura non è soggetta a particolari vincoli formali; è tuttavia necessario che:

- a) sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto ad essere informato sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla decisione;
- b) dai documenti sottoscritti dai Consiglieri risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione, siano indicati i luoghi collegati a cura della società, salvo che si tratti di riunione totalitaria;
- b) i partecipanti possano essere identificati;
- c) il Presidente del Consiglio possa regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
- e) sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario,

onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e qualsiasi volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Nel caso di riunioni del Consiglio di Amministrazione per audioconferenza e/o videoconferenza, il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, possono non essere presenti nello stesso luogo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (in full audio/video conference) omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

#### **Art. 23) Rimborso.**

Agli Amministratori può spettare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli Amministratori potrà spettare, oltre all'emolumento annuale, anche un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione (TFM) che sarà determinata con apposita delibera assembleare anche successiva alla nomina.

#### **Art. 24) Poteri dell'organo amministrativo.**

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ferme restando le competenze dei soci ai sensi di legge e del presente statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riserva alla competenza dei soci.

Nel caso di più amministratori, i soci, all'atto della nomina, stabiliranno le modalità di esercizio dei relativi poteri.

Nel caso in cui l'atto di nomina non contenga indicazioni in merito alle modalità congiunta e/o disgiunta di esercizio del potere di amministrazione, il relativo potere di

amministrazione si intenderà attribuito in via disgiunta.

**Art. 25) Amministratori delegati - Comitato esecutivo.**

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, cod. civ.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due membri, in caso di disaccordo fra gli stessi sulla revoca del consigliere delegato, o in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno di essi, si intenderà decaduto l'intero consiglio.

**Art. 26) Rappresentanza.**

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Essa compete altresì agli amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, a quest'ultimo spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Qualora la società sia amministrata da più amministratori, il potere di rappresentanza spetta ad essi nello stesso modo in cui deve essere esercitato il potere di amministrazione.

**- TITOLO VI -**

**Organo di controllo -**

**Revisione legale dei conti**

**Art. 27) Organo di controllo.**

Ai sensi del primo comma dell'articolo 2477 cod. civ., con decisione dei soci può essere nominato un organo di controllo o un Revisore.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477, cod. civ., la società, con decisione dei soci, nomina l'organo di controllo o un revisore.

Su scelta dei soci, l'organo di controllo può essere costituito da un solo membro e, ove nominato, uno supplente o da un collegio composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

Per quanto riguarda la cessazione delle cariche, decadenza e ineleggibilità si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

Il collegio sindacale e il Sindaco Unico hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis, cod. civ., ed esercitano la revisione legale dei conti sulla società.

Si applicano al Collegio Sindacale e al Sindaco Unico le disposizioni di cui agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, cod. civ.

In caso di Organo di Controllo a struttura collegiale, le

relative adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'Organo di Controllo. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 28) Revisore legale dei conti.**

Qualora, in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

**- TITOLO VII -**

**Bilancio - Utili**

**Art. 29) Bilancio ed utili.**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, ai sensi delle vigenti norme.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dell'art. 2479 cod. civ., entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora sussistano le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 2478-bis, primo comma, e 2364 cod. civ., con l'obbligo per gli amministratori, in tale ultimo caso, di segnalare nella loro relazione (oppure nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

**- TITOLO VIII -**

**Scioglimento - Liquidazione**

**Art. 30) Scioglimento e liquidazione.**

La società si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

In mancanza di diversa decisione di soci:

- l'incarico di liquidatore sarà affidato all'Amministratore (o agli Amministratori) in carica al momento dello scioglimento;
- il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società saranno disciplinati rispettivamente dalle regole previste nel presente statuto per l'Amministratore unico ovvero per il Consiglio di amministrazione.

**- TITOLO IX -**

**Disposizioni finali**

**Art. 31) Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

F.to Valerio Tacchini Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82\*art. 68 – ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Valerio Tacchini, Notaio in Milano iscritto al collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 7 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2, il giorno quindici luglio duemilaventicinque

File firmato digitalmente dal notaio Valerio Tacchini



Firmato digitalmente da  
VALERIO TACCHINI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
MILANO:80052030154